

25 marzo 2021

Il nuovo contributo a fondo perduto: la platea dei beneficiari

All'art. 1 DL 41/2021 vengono definite le nuove regole per i contributi a fondo perduto, disposti in favore dei titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio italiano.

Possono beneficiare dell'indennizzo gli operatori economici che abbiano avuto nel periodo di imposta 2019 compensi o ricavi per un ammontare inferiore ai 10 milioni di euro.

Il contributo, inoltre, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

I requisiti di accesso

Per accedere al contributo, l'ammontare **medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi relativo al 2020 deve risultare inferiore di almeno il **30%** rispetto a quello registrato nel 2019, a tal fine occorre guardare alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni e di prestazione dei servizi.

La consistenza del contributo si ricava prendendo in considerazione la media della perdita mensile complessivamente registrata nel 2020 rispetto a tutto il 2019 e, dunque, dividendo la differenza di fatturato per i 12 mesi dell'anno. Su tale differenza si deve applicare la percentuale prevista a seconda del volume dei ricavi o compensi realizzati nel 2019, ovvero:

- il 60% per ricavi e compensi fino a € 100.000;
- il 50% per ricavi e compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
- il 40% per ricavi e compensi superiori a € 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- il 30% per ricavi e compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni euro;
- il 20% per ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni euro.

Ai fini del predetto calcolo, per coloro che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, rileva il fatturato medio mensile dei mesi successivi a quello di apertura dell'attività.

Non sono tenuti a rispettare il requisito del calo di fatturato coloro che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Per tali soggetti, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tale importo minimo potrà essere richiesto anche da coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020. L'importo del contributo non può comunque superare i € 150.000.

Le principali innovazioni rispetto ai precedenti fondi perduti

Oltre alla ridefinizione dei periodi da raffrontare, alla modifica delle percentuali di indennizzo e all'abbandono dell'individuazione dei destinatari in base ai codici ATECO associati all'attività svolta, con un ampliamento notevole della platea dei beneficiari, tra cui anche i professionisti ordinistici (in precedenza esclusi), la novità più rilevante riguarda l'opzione per il contribuente di scegliere se ricevere il sostegno sotto forma di contributo diretto o di credito d'imposta, da usare esclusivamente in compensazione, presentando apposito modello F24.

La norma continua chiarendo che ai fini compensativi non devono considerarsi applicabili in via provvisoria:

- il divieto di compensazione per i debiti iscritti a ruolo e scaduti con importo superiore ai € 1.500;
- il limite di € 700.000 di compensazioni per anno solare (art. 34 L. 388/2000);
- il limite di € 250.000 per la compensazione dei crediti d'imposta del quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La compensazione dovrà avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o tramite un intermediario abilitato.

Il bonus in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Infine, valgono le modalità di erogazione, di controllo e il regime sanzionatorio di cui all'art. 25 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020.

Le verifiche si svolgeranno partendo dai dati già in possesso dell'AdE tramite l'incrocio dei dati delle fatture elettroniche e delle Liquidazioni periodiche presentate. L'AdE avrà, innanzi tutto, la possibilità di negare preventivamente l'erogazione qualora rilevi delle difformità rispetto ai dati già in suo possesso e una volta erogati i fondi se ne contesterà la legittimità l'Agenzia procederà al recupero con l'applicazione di sanzioni che vanno dal 100% al 200% senza possibilità di definizione agevolata. In questa attività ex post sarà coadiuvata dalla Guardia di Finanza a cui trasmette i dati su istanze pervenute e contributi erogati.

Si ricorda, infine, che con la contestazione di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, si sconfinerebbe nel penale con la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito, se la somma incassata non supera 3.999,96 euro; mentre nei casi più gravi scatterebbe la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la possibilità anche attivare la confisca.

A fronte delle nuove regole l'accredito non potrà avvenire automaticamente come in passato, e la relativa istanza dovrà essere presentata (anche attraverso intermediari abilitati) telematicamente entro 60 giorni dall'attivazione dell'apposita piattaforma predisposta dall'AdE prevista per il 30/03/2021

In caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza presentata sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre la data del 28 maggio 2021.

Come indicato al punto 4.3 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

Soggetti Esclusi

- ai soggetti con attività cessata alla data del 23 marzo 2021;
- ai soggetti che hanno avviato l'attività successivamente alla data del 23 marzo 2021;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (così come definiti all'art. 162 bis TUIR).

Lo studio sta provvedendo a eseguire i conteggi relativi alla spettanza del contributo e provvederà nei prossimi giorni ad informarne singolarmente i clienti.